



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla udienza del 02/03/2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al **N. 7547 /2017 R.G.** promossa da:

OLIMPIA ONERO, nata a NAPOLI, il 11/01/1945, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico MIRRA, presso il quale elettivamente domicilia in via Cardinale Verde, n. 23, Sant'Antimo, come da procura in atti,

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti

RESISTENTE

Oggetto: Pluriminorazioni

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con atto di ricorso depositato il 12/9/2017 l'odierna ricorrente deduceva *di* aver presentato in data 20.5.2014 domanda all'Inps per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento, non riconosciuta dalla Commissione Sanitaria; *di* aver proceduto in via giudiziaria mediante accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale – sulla scorta dell'elaborato peritale a firma del ctu dr. Virgilio Agresti – veniva riconosciuta in

possesso del requisito sanitario per la prestazione richiesta a far data dall'1.1.2016; *di* aver notificato il relativo decreto di omologa unitamente al modello AP70 all'INPS in data 12.5.2017, ciononostante *di* non aver mai ottenuto la liquidazione dei ratei.

Ciò premesso, stante la sussistenza dei necessari requisiti socio-economici, concludeva per l'accertamento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, con la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento dei ratei maturati e maturandi con vittoria di spese da distrarsi.

Si costituiva l'INPS che eccepiva l'improponibilità del ricorso in quanto non preceduto da domanda amministrativa, la prescrizione quinquennale dei ratei eventualmente maturati, la non spettanza della prestazione rivendicata in quanto la ricorrente era già titolare di cecità parziale n. 07195757 con decorrenza 01/01/2016, l'improcedibilità del ricorso essendo necessaria, ai fini del riconoscimento della prestazione rivendicata, l'accertamento sanitario della pluriminorazione.

Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Sulla documentazione in atti, all'odierna udienza e all'esito della camera di consiglio, la causa è decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui è data pubblica lettura.

La domanda non può trovare accoglimento.

Risulta pacifico che la sig.ra Onero è titolare di pensione per ciechi parziali.

La pensione per ciechi civili è un beneficio regolato dall'art. 8 della legge n. 66 del 1962, corrisposto ai soggetti ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione, senza limiti di età e con reddito non superiore al limite fissato attualmente ogni anno con Decreto Ministeriale e non titolari di pensione sociale.

È stato l'INPS in memoria ad aver allegato e poi documentato che la ricorrente è stata riconosciuta "cieco parziale" dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, con verbale sanitario del 26.4.2016; ha anche allegato che in data 15.5.2018 la Direzione Provinciale inviava pec al precedente legale dell'istante il rigetto della liquidazione dell'indennità di accompagnamento per mancato riconoscimento delle pluriminorazioni.

Sul punto, invece, il ricorso è silente. Nemmeno è allegato che l'istante gode già di altra prestazione, né vi è agli atti ricevuta di presentazione del ricorso amministrativo avverso il diniego dell'INPS.

Ebbene, in realtà si osserva che la pec di rigetto e di opzione è stata notificata dall'INPS all'indirizzo mail dell'Avv. Pasquale Migliaccio, che è stato difensore della ricorrente anche per la precedente fase di ATPO; tuttavia, la comunicazione all'avvocato è stata inviata dall'INPS quando ormai l'accertamento tecnico si era concluso con decreto di

omologa, per cui non era più *sub judice*, di talché non si ha certezza in ordine alla effettiva conoscenza della Onero dell'intervenuto diniego di liquidazione dell'accompagnamento.

Ritenendo, dunque, di poter superare la mancata presentazione del ricorso amministrativo, venendo al merito, la domanda non può trovare accoglimento: l'Inps ha rigettato la domanda di liquidazione della prestazione spettante alla ricorrente per insussistenza dello stato di pluriminorazione, in quanto la stessa risulta già titolare di pensione per cieco parziale ventessimista, ritenuta incompatibile con l'indennità di accompagnamento ex L. 18/80 e L. 508/88.

Ebbene, va in primo luogo rilevato che l'indennità di accompagnamento per invalidità civile è compatibile con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).

Nel dettaglio, l'art. 2 della L. 429/91 ha disposto che *“alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° marzo 1991 spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate”*.

Vale a dire che, in presenza di patologie tali da dar titolo sia all'indennità di accompagnamento per ciechi civili – per la quale viene, dunque, considerata unicamente la patologia della cecità – sia all'indennità di accompagnamento per invalidi civili – per la quale vengono, dunque, in rilievo le altre patologie da cui derivi l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e/o di compiere i normali atti quotidiani della vita – il soggetto è da considerarsi pluriminorato, con conseguente possibilità di cumulare le due indennità.

In linea di principio, dunque, la legge esclude l'incompatibilità tra i due trattamenti in questione (artt. 1, co. 4, l. 508/88, e 2 l. 429/91), nel caso di “pluriminorazione”, cioè d'una condizione sanitaria caratterizzata dalla compresenza di diverse minorazioni invalidanti.

Vi è inoltre da rilevare la possibilità che la cecità parziale integri la totale inabilità che dà diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, co. 1, l. 18/80 (Corte cost. 22 giugno 1989, n. 346). Sotto questo profilo è stato corretto il riconoscimento del trattamento alla ricorrente dal gennaio 2016.

La stessa Consulta ha però ribadito che il cumulo di provvidenze previste per l'invalidità civile e la cecità è ammesso se abbiano a fondamento malattie o minorazioni diverse, dovendosi evitare l'attribuzione al soggetto di più prestazioni assistenziali per la stessa causa. Questo principio è attenuato dalla considerazione dell'eventuale, diversa finalità dei benefici che vengono in questione, tenuto conto che l'accompagnamento ha la funzione di *“consentire ai soggetti non autosufficienti condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana”*.

Nel caso in esame la cecità che ha giustificato la seconda domanda della ricorrente configura una componente del requisito sanitario che le aveva già consentito di beneficiare del primo trattamento. Le due indennità hanno inoltre identica finalità. L'INPS ha dunque rispettato le regole dianzi enunciate escludendo in un caso siffatto la cumulabilità degli emolumenti (così Cass., sez. lav., ord. 12 luglio 2012, n. 11912) stimolando l'opzione tra i due trattamenti da parte della ricorrente.

Nel caso di specie, la sig.ra Onero avrebbe dovuto allegare e provare che lo stato di incapace di attendere in autonomia agli atti quotidiani della vita, legittimante la richiesta indennità di accompagnamento, sussiste anche non computando la patologia oculare su cui si fonda lo *status* di cieco parziale.

Nel ricorso introduttivo è del tutto carente una siffatta allegazione.

In particolare non vi è alcun riferimento alla circostanza della titolarità di altro trattamento pensionistico. Il riconoscimento dell'accompagnamento è, quindi, rivendicato solo sulla base del presupposto del possesso dei relativi requisiti sanitari come accertati all'esito dell'accertamento tecnico: si vuol significare che il *petitum* sostanziale del presente giudizio, per com'è impostato il ricorso, è limitato alla liquidazione dei ratei scaduti e non corrisposti, senza null'altro aggiungere.

Solo a verbale parte attrice rivendica i presupposti necessari al riconoscimento della "pluriminorazione", non essendo argomentata la sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento anche senza l'inclusione del *deficit* visivo già in ricorso, in contrasto con le norme fondanti il principio di completezza del ricorso nel rito del lavoro e con il divieto di *mutatio libelli*.

Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, stante la rituale dichiarazione debitamente sottoscritta dall'istante ex art. 152 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Federica Ronsini, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:

1) Rigetta il ricorso.

2) Nulla per le spese

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 2.3.2020.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa *Federica Ronsini*